



## *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII**  
**VIA FORNOVO, 8 – 00192 ROMA - FAX 06.46834023**

### **VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 17 dicembre 2010, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della INFIORE SRL in Fallimento.

Sono presenti:

- per la INFIORE SRL in Fallimento, Davide Rigamonti;
- per la CONFINDUSTRIA Monza e Brianza, Leonardo Castiglioni;
- per la FILCAMS CGIL, Fabrizio Russo;
- per la FISASCAT CISL, Alfredo Magnifico;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per la O.S. UILTUCS UIL e per le Regioni Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Toscana, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

### **PREMESSO CHE**

1. la INFIORE in Fallimento s.r.l., con sede legale in Merate (LC), opera nel settore della commercializzazione di articoli di corsetteria ed abbigliamento intimo femminile, con un organico pari a n. 63 lavoratori di cui n. 5 apprendisti, a cui applica il CCNL Commercio;
2. a seguito di accordo sottoscritto in sede ministeriale il 7.7.10, l'Azienda ha presentato istanza di CIGS per crisi aziendale per cessazione parziale di attività, per n. 17 lavoratori;
3. l'Azienda dichiara che, con sentenza n. 72/2010 emessa dal Tribunale di Lecco in data

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. A.'.

A large, stylized handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

- 29.11.2010, la Società è stata dichiarata fallita;
4. pertanto, con comunicazione del 7 dicembre 2010, il curatore fallimentare ha presentato richiesta di convocazione presso questo Ministero al fine della concessione della CIGS ex art. 3 della Legge n. 223/1991 per n. 58 lavoratori, e di CIG in deroga per n. 5 apprendisti;
  5. con successiva nota Prot. n.15/VII/0025753/MA003.A001 del 15.12.2010, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

### CONSIDERATA

la legge del 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010), che all'art. 2, co. 138 prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente in materia, in caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

### CONSIDERATO



l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009, con cui sono stati individuati il contributo nazionale e i contributi regionali per interventi di sostegno al reddito, combinati ad azioni di politica attiva.

### CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e in particolare il comma 8, dell'art. 19 il quale stabilisce che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato, nonché prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

### CONSIDERATO

che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, di misura pari al 30 % del



sostegno al reddito, ed è posto a carico del FSE – POR; che la percentuale medesima, fermo restando l'ammontare complessivo del FSE – POR, potrà essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei Fondi nazionali.

### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

- Al fine di assicurare il sostegno al reddito dei lavoratori, le Parti convengono che la Società presenterà istanza di concessione del trattamento di **CIG in deroga ex art. 2, co. 138, della L. n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010)**, a zero ore e senza rotazione, per la durata di 12 mesi, con decorrenza dal 29 novembre 2010 al 28 novembre 2011.
- La CIG interesserà un numero massimo di 5 apprendisti, così suddivisi :
  1. **n. 1 occupato nella Regione Piemonte.**
  2. **n. 1 occupato nella Regione Lombardia.**
  3. **n. 2 occupati nella Regione Friuli Venezia Giulia.**
  4. **n. 1 occupato nella Regione Toscana.**
- La Società richiederà il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga all'INPS.
- Le Parti concordano, altresì, di incontrarsi a livello territoriale con cadenza di norma trimestrale per verificare l'andamento della CIG e la gestione degli esuberanti.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte, che non hanno partecipato alla riunione odierna, tenute alla corresponsione del 30% della misura del sostegno al reddito, in virtù del citato accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009.
- La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più




presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.


LA SOCIETA'




CONFINDUSTRIA MONZA E BRIANZA



ITALIA LAVORO



LE OO.SS



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

